



COMUNE DI PONTEDERA
PROVINCIA DI PISA
1° SETTORE "POLITICHE TERRITORIALI"
2° Servizio "Territorio e Ambiente"

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA STATALE E REGIONALE PER
LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni tecniche

Art. 3 - Misurazioni e controlli

Art. 4 - Classificazione acustica del territorio comunale – Valori limite

Art. 5 - Piani di risanamento per insediamenti produttivi esistenti

Art. 6 - Previsione di Impatto acustico

Art. 7 - Clima Acustico

Art. 8 - Requisiti acustici passivi degli edifici

Art. 9 - Rumore prodotto da traffico veicolare

Art. 10 - Attività rumorose

Art. 11 - Procedura di autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto

Art. 12 - Cantieri edili, stradali o assimilabili

Art. 13 - Altre attività rumorose

Art. 14 - Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi

Art. 15 - Sanzioni amministrative

Art. 16 - Aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica

Art. 17 - Rinvio Dinamico

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, delle disposizioni dettate dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dalla legge regionale 1 Dicembre 1998, n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico" e dai regolamenti attuativi relativi;
2. Le norme del presente regolamento sono emanate in accordo a quanto stabilito dal PCCA (Piano comunale di classificazione acustica), approvato con deliberazione consiliare n. 73 del 20 luglio 2005, che ha suddiviso il territorio comunale in classi acustiche.
3. Il PCCA è finalizzato a:
 - a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale;
 - b) costituire riferimento per la eventuale redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 7 della legge n. 447/1995, in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambienti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate;
 - c) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.
4. Dall'approvazione del PCCA, qualsiasi variante al piano strutturale, al regolamento urbanistico ed ai relativi strumenti attuativi devono obbligatoriamente conseguire i principi stabiliti dal PCCA medesimo.

ART. 2 - DEFINIZIONI TECNICHE

1. Per le definizioni tecniche per l'attuazione del presente regolamento si fa riferimento a quelle riportate nell'art. 2 della legge n. 447/1995 e del Decreto Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998, Allegato A, DPCM 14 novembre 1997, DPCM 5 dicembre 1997 art. 2, DPR 18 novembre 1998, n. 459 DPR 30 marzo 2004, n. 142 e tutti gli altri decreti attuativi.
2. Ulteriori definizioni non contemplate dalla normativa citata saranno direttamente indicate nel presente regolamento.

ART. 3 - MISURAZIONI E CONTROLLI

1. Le attività di controllo e rilevazione dei livelli di rumore, vengono effettuate da tecnici competenti in acustica ambientale, seguendo le modalità e strumentazione stabilite dal Decreto Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 e dalle norme tecniche vigenti in materia quali UNI, EN ed ISO.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE – VALORI LIMITE

1. Il territorio comunale è suddiviso in classi acustiche, come riportato nel PCCA.

2. I valori limite di emissione, come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili, in conformità a quanto disposto dalla tabella B dell'allegato al D.P.C.M. 14 novembre 1997.
3. I valori limite assoluti di immissione, come definiti all'art. 2 comma 3 lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti, in conformità a quanto disposto dalla tabella C dell'Allegato al D.P.C.M. 14 novembre 1997.
4. I valori limite di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" , riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:
 - a) se riferiti ad un'ora, i valori dell'allegato C del D.P.C.M. aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
 - b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella B allegata al D.P.C.M. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.
5. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2 comma 3 lettera b) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree esclusivamente industriali e per le attività a ciclo continuo (classe VI ai sensi del DPCM 14 novembre 1997).
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta:
 - a) dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, nelle loro fasce territoriali di pertinenza, per i quali si rimanda ai propri decreti quali il DPR 30 marzo 2004 n. 142, DPR 18 novembre 1998, n. 459 ed D.M. Ambiente 3 novembre 1999;
 - b) da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, per i quali si rimanda al Codice Civile;
 - c) da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso, per i quali si rimanda al DPCM 5 dicembre 1997.

ART. 5 - PIANI DI RISANAMENTO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI

1. Le imprese che superano i limiti imposti nelle relative zone di insediamento, dovranno provvedere entro sei mesi dall'approvazione del PCCA, a presentare al Comune idoneo piano di Risanamento acustico.
2. Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica, il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dal PCCA, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del PCCA.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione costituente il piano di risanamento, l'A.C. potrà richiedere all'impresa, ove lo ritenesse necessario, chiarimenti o ulteriori dati o prescrivere modifiche al piano di risanamento proposto.

4. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della relazione tecnica di risanamento acustico di cui sopra, in mancanza di comunicazioni da parte dell'A.C. l'impresa interessata potrà iniziare i lavori di risanamento acustico previo ottenimento di idoneo titolo edilizio, i quali dovranno comunque concludersi entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del PCCA, ferma restando la responsabilità dell'impresa stessa per quanto riguarda l'osservanza dei disposti di legge e del presente regolamento. La mancata pronuncia da parte dell'A.C. di quanto previsto al comma 3 equivale ad assenso. In ogni caso i lavori dovranno essere svolti nel rispetto delle eventuali prescrizioni impartite dall'A.C. e della normativa vigente in materia 5. L'esito del piano di risanamento dovrà essere documentato mediante apposita campagna fonometrica svolta da tecnico competente in acustica ambientale.

ART. 6 - PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Il rilascio/ottenimento del titolo edilizio riguardante la nuova costruzione o l'ampliamento di edifici e/o di impianti, sarà subordinata alla presentazione di idonea documentazione di impatto acustico ai sensi della legge quadro n. 447/1995 e L.R. n. 89/1998.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
 - a) aeroporti, avio superfici, eliporti;
 - b) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
 - d) discoteche;
 - e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - f) impianti sportivi e ricreativi.
3. I provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
4. La previsione di impatto acustico dovrà essere redatta preventivamente all'installazione di impianti di condizionamento, ventilazione ed ogni altra apparecchiatura che possa essere fonte di inquinamento acustico, correlata alle attività produttive, professionali e commerciali.
5. La documentazione di cui al presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera l) della legge n. 447/1995 e dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 89/1998, con le modalità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 13 luglio 1999 n. 788 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98" .

ART. 7 - CLIMA ACUSTICO

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988 n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
2. Il rilascio/ottenimento del titolo edilizio riguardante i ricettori sensibili è subordinata alla presentazione di idonea valutazione di clima acustico redatta ai sensi della legge quadro n. 447/1995 e L.R. 89/1998.
3. Si intendono ricettori sensibili le seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore di cui art. 6 del presente regolamento.
4. La documentazione di cui al presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera l) della legge n. 447/1995 e dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 89/1998, con le modalità di cui alla Del.G.R. n. 857/2013.

ART. 8 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

1. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, sono stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
2. Nel caso di nuove edificazioni, di ristrutturazione totale di ambienti abitativi, cambio di destinazione d'uso, realizzazione di nuovi impianti tecnologici dovrà essere presentata specifica documentazione previsionale, a firma di tecnico competente in acustica ambientale (art. 2 comma 7 della Legge 447/95), costituita da apposita progettazione ai fini acustici dell'intervento in esame redatta in conformità alle attuali norme tecniche in attesa dell'emanazione del Decreto di cui all'art. 6 comma f della legge n. 447/95.
3. Il rilascio della conformità edilizia alla fine dei lavori, dovrà essere subordinato alla presentazione di idonea attestazione, rilasciata da tecnico competente in acustica, del rispetto dei requisiti acustici previsti nella documentazione di cui sopra, consistente in apposito collaudo strumentale espletato e redatto seguendo le modalità impartite dalle specifiche norme tecniche in materia

ART. 9 - RUMORE PRODOTTO DA TRAFFICO VEICOLARE

1. Salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere, nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio del Comune di Pontedera, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali sono adibiti i veicoli stessi.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può adottare misure per la regolamentazione del traffico veicolare in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di specifici limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali o di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato all'attuazione del PCCA ed in modo che non vengano superati i valori limite di cui al DPR 30 marzo 2004 n. 142.
3. Nell'aggiornamento del Piano Urbano del Traffico Veicolare, ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992, "Nuovo Codice della Strada" e della delibera C.R. Toscana 27 aprile 1993, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, gli interventi devono essere programmati in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio operata tramite il PCCA.

ART. 10 - ATTIVITÀ RUMOROSE

1. Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.
2. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi del comma precedente, che si esaurisca in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali.
3. Le attività rumorose temporanee, qualora comportino l'impiego di impianti e/o macchinari rumorosi, possono essere autorizzate anche in deroga ai limiti di cui alla legge n. 447/95, dal Dirigente del Servizio competente con le procedure di cui al successivo articolo.
4. Le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile o all'aperto sono riportate negli elaborati grafici del Piano Comunale di Classificazione Acustica.
5. Potranno essere individuate ulteriori aree del territorio da destinare a spettacolo a carattere temporaneo secondo i criteri di cui all'art. 11 del Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R.

ART. 11 – PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE E DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO NONCHÉ PER SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO O MOBILE O ALL'APERTO

1. Lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto, nel caso in cui tali attività e manifestazioni non comportino il superamento dei valori limite stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), si intendono sempre autorizzate ai fini acustici ai sensi dell'art. 15 del Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R previa comunicazione almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle attività e manifestazioni contenente una dichiarazione che attesti sulla base di specifica documentazione tecnica, il rispetto dei valori limite e l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore.
2. Nel caso in cui dette attività e manifestazioni comportino il superamento dei valori limite stabiliti dal PCCA, possono essere autorizzate in deroga ai sensi dell'art. 16 del Regolamento 8 gennaio 2014, n.

- 2/R. La domanda dovrà pervenire almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle attività e manifestazioni.
3. I contenuti e gli elaborati da allegare alla domanda per il rilascio delle autorizzazioni in deroga sono indicate nell'Allegato 4.1 del DPGR 2/R/2014.
 4. Nel caso di manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo individuate dal PCCA, potranno essere rilasciate autorizzazioni in deroga, per ogni singola area di interesse, per un totale di giorni l'anno fissati dall'art. 16 comma 2 del Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R.
 5. Per area di interesse si intende la regione dello spazio interessata dal superamento dei limiti di classificazione acustica e racchiude tutti i ricettori per i quali sono applicati i nuovi limiti fissati dalla deroga.
 6. L'autorizzazione in deroga ordinaria è rilasciata previa acquisizione del parere dell'Azienda USL territorialmente competente.
 7. Ai sensi dell'art. 16, comma 6, del DPGR n. 2/R/2014, possono essere rilasciate autorizzazioni in deroga in forma semplificata, per attività temporanee e manifestazioni nonché per cantieri edili, stradali o assimilabili che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, ricadenti in classe III, IV e V e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo, secondo gli indirizzi e le condizioni di cui all'Allegato 4.2 del DPGR 2/R/2014. La domanda dovrà pervenire almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle attività e manifestazioni.
 8. E' pubblicato online l'elenco aggiornato delle autorizzazioni in deroga rilasciate sul territorio comunale ai sensi dell'art. 16 comma 9 del DPGR 2/R/2014.

ART. 12 - CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

1. Per i cantieri edili non in prossimità di ricettori sensibili, l'utilizzo di impianti e/o macchinari rumorosi che possono determinare il superamento i valori limite stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, è consentito esclusivamente nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 con un intervallo dalle ore 14 alle ore 16. Il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
2. Per i cantieri stradali, l'utilizzo di impianti e/o macchinari rumorosi al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 19,00.
3. L'utilizzo di impianti e/o macchinari rumorosi da parte di cantieri edili, stradali o assimilabili che ricadano in prossimità di ricettori sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e di riposo, è consentito previa autorizzazione in deroga di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
4. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i cantieri edili, stradali o assimilabili da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio.
5. Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici nel caso di ristrutturazioni interne, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di

65 dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

6. Qualora le attività rumorose comportino un superamento del valore di cui al comma precedente o degli orari fissati si potrà procedere con il rilascio di autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

ART. 13 - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Nei giorni festivi dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.
2. L'impiego di macchine agricole per la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi è consentito dalle ore 06.00 alle ore 21.00.
3. La pubblicità tramite mezzi mobili e simili è consentita nei giorni feriali e festivi esclusivamente dalle ore 09:30 e dalle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00.
4. L'uso di cannoncini anti-volatili è consentito alle aziende agricole dalle ore 8:00 alle ore 21:00.
5. I condizionatori e, più in generale, gli impianti tecnologici a servizio di abitazioni private devono essere installati in modo tale da non produrre rumore con valori che superino i limiti previsti dalla classificazione acustica. Gli impianti devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.
6. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissioni non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.
7. Per le emissioni acustiche prodotte dalle attività di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, non si applicano i limiti del presente regolamento, dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativi atti a minimizzare le emissioni acustiche.
8. L'esercizio di altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dal presente regolamento, svolte a fini privati, possono essere effettuati nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

ART. 14 - REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E NEI PUBBLICI ESERCIZI

1. Le norme contenute nel seguente articolo, si applicano nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto e non si applicano agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi. autorizzate secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g) e dell'art. 6 comma 1, lettera h) della legge 447/95.

2. Fermi restando i limiti generali in materia dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con DPCM 14 novembre 1997, i valori massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura LASmax e Lacq sono rispettivamente 102 dB(A) e 95 dB(A) riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.
3. I gestori dei luoghi di cui al presente articolo, devono verificare se l'impianto elettroacustico ha caratteristiche idonee a determinare, potenzialmente, il superamento dei limiti di cui al comma precedente., avvalendosi di un tecnico competente in acustica che dovrà predisporre la documentazione tecnica prevista all'art. 4 del DPCM 16 aprile n. 215.
4. All'esito della verifica, qualora risulti che l'impianto elettroacustico non è in grado di superare il limite fissato per il livello LAcq, il gestore del locale redige apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n° 15, corredandola della relazione del tecnico competente e conservandola presso il locale per esibirla, su richiesta, alle autorità di controllo.
5. Qualora invece, all'esito della verifica, risulti che l'impianto elettroacustico per le sue caratteristiche tecniche, è in grado di superare i limiti di cui al comma 2 del presente articolo, il tecnico competente dovrà effettuare un nuovo accertamento nelle condizioni di esercizio più ricorrenti del locale, tenendo conto del numero delle persone mediamente presenti, del tipo di emissione sonora più frequente e delle abituali impostazioni dell'impianto. Tale accertamento dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nell'allegato A del DPCM 16 aprile n. 215 ed il tecnico competente, dovrà redigere una relazione nella quale siano esposti i risultati dell'accertamento previsti all'art. 5 del citato DPCM.
6. All'esito del secondo accertamento, qualora risulti che i valori accertati rispettano i prescritti limiti, il gestore del locale redige apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredandola della relazione del tecnico competente e conservandola presso il locale per esibirla, su richiesta, alle autorità di controllo
7. All'esito del secondo accertamento, qualora risulti che i valori accertati sono superiori ai prescritti limiti, il gestore del locale attua tutti gli interventi indicati dal tecnico competente necessari perché non sia in alcun modo possibile il superamento dei limiti prescritti, dotando in ogni caso gli strumenti e le apparecchiature di meccanismi che impediscano la manomissione. Successivamente il tecnico dovrà provvedere al collaudo degli interventi realizzati ed alla verifica dell'impianto nelle condizioni più ricorrenti di esercizio, secondo le modalità stabilite all'art. 5 del DPCM 16 aprile n. 215.

ART. 15 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" fissate ai successivi commi.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice Penale, chiunque non ottempera ad ordinanze contingibili ed urgenti in materia di inquinamento acustico, emanate a tutela della salute pubblica o dell'ambiente, come previsto dall'articolo 9 comma 1 della legge n. 447/95 per quanto di competenza del Sindaco, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 20.000.00.

3. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente di fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2 comma 1 lettere e) ed f) della Legge n. 447/95, fissati in conformità al disposto dell'articolo 3 comma 1 lettera a) della stessa Legge n. 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1000,00 a Euro 10.000,00.
4. La violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento comporta, oltre alle sanzioni previste ai commi precedenti, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

ART. 16 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1. Il PCCA ed il presente regolamento, saranno aggiornati al momento del recepimento della Direttiva 2002/49/CE in materia di determinazione e gestione del Rumore ambientale.
2. Aggiornamenti e/o modifiche potranno essere introdotte anche alla luce dell'evolversi delle attività presenti e/o previste sul territorio.

ART. 17 – RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali o regionali. In tali casi, in attesa della formale modifica del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.